

REGOLAMENTO (CEE) N. 2735/90 DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 1990

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di minerali e concentrati di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese e dispone la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo istituito da detto regolamento,

considerando quanto segue:

A. Misure provvisorie

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 761/90⁽²⁾, la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di minerali e concentrati di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese. Il dazio è stato prorogato per un periodo non superiore a due mesi con il regolamento (CEE) n. 2128/90⁽³⁾.

B. Prosieguo del procedimento

- (2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, la « China Chamber of Commerce of Metals, Minerals and Chemicals Importers and Exporters » ha chiesto e ottenuto un'audizione a nome di due esportatori cinesi, la « China National Non-Ferrous Metals Import and Export Corporation » (CNIEC) e la « China National Metals and Minerals Import and Export Corporation » (Minmetals).
- (3) La Commissione ha informato la « China Chamber of Commerce of Metals Minerals and Chemicals Importers and Exporters » degli elementi e delle

considerazioni principali in base ai quali intendeva raccomandare l'istituzione di dazi definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. Agli esportatori cinesi, inoltre, è stato concesso un periodo di tempo per inviare ulteriori comunicazioni.

- (4) L'inchiesta non si è conclusa entro il termine fissato all'articolo 7, paragrafo 9, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88 a causa della durata delle consultazioni in sede di comitato consultivo che hanno preceduto l'istituzione delle misure provvisorie.

C. Prodotti oggetto dell'inchiesta e definizione del prodotto simile

- (5) Gli esportatori cinesi hanno dichiarato che i minerali e i concentrati di tungsteno da loro esportati non sono prodotti simili a quelli comunitari. Inoltre, essi hanno sostenuto di aver esportato unicamente concentrati di wolframite contenenti il 55-56 % di ossido di tungsteno, mentre le miniere comunitarie producono wolframite e scheelite con una percentuale di ossido di tungsteno nettamente superiore.

Dall'inchiesta della Commissione è emerso che le importazioni di questi prodotti effettuate dai due esportatori cinesi durante il periodo di riferimento consistevano in wolframite contenente tra il 72 e il 74 % di ossido di tungsteno. Anche il produttore comunitario produce soltanto concentrati di wolframite, e non di scheelite, contenenti il 75-76 % di ossido di tungsteno. Inoltre, la Commissione ha riscontrato che le importazioni cinesi e i prodotti comunitari hanno le stesse utilizzazioni finali e gli stessi mercati nella Comunità.

- (6) Di conseguenza, la Commissione ha concluso che i prodotti in questione presentano caratteristiche fisiche e tecniche sufficientemente simili, nonché le stesse utilizzazioni finali e gli stessi mercati, e possono quindi essere considerati prodotti simili. Il

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 195 del 26. 7. 1990, pag. 3.